

# Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 16 gennaio 2006

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999<sup>1</sup> sull'agevolazione doganale secondo l'impiego è modificato come segue:

## *1. Abrogazione di agevolazioni doganali delle voci di tariffa 1513.2918 e 1513.2919*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di babassù	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi e oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	142.70
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di babassù, raffinati  <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	148.—

---

<sup>1</sup> RS 631.146.31

2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 1513.2918, 1513.2919 e 1602.5099

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi e oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	157.70
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù, raffinati <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	163.—
1602. 50 99	Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm	per la fabbricazione di minestra gulasch	—.10

3. Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 0809.4092 e 0809.4093

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
0809. 40 92 40 92	Prugne (comprese le pugne)	per la fabbricazione di liquori	3.40

*4. Modifica di impiego della voce di tariffa 0407.0010**Concerne solo il testo francese**5. Modifica della designazione della merce della voce di tariffa 1104.2390*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
<i>Agevolazione attuale</i>			
1104. 23 90	cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e imbianchiti	per la fabbricazione di corn-flakes	4.50
<i>Sostituire con</i>			
1104. 23 90	cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati	per la fabbricazione di corn-flakes	4.50

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.

16 gennaio 2006

Dipartimento federale delle finanze:  
Hans-Rudolf Merz

